



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 02/04/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE URGENTI PER COVID – 19 (CORONAVIRUS)

L'anno duemilaventi addi due del mese di Aprile,

IL SINDACO

Visti

il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: <<a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

Considerato che:

con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Viste:

l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 contenente "urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma , della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;

l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 "Ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale"

l'ordinanza sindacale n. 4 del 10/03/2020: "D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale. ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri n. 646 dell' 8 marzo 2020. ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020".

l'ordinanza sindacale n. 5 dell'11/03/2020 "sospensione temporanea mercato settimanale".-

l'ordinanza sindacale n. 6 del 17/03/2020 "ordinanza contingibile e urgente. misure urgenti per COVID – 19 (CORONA VIRUS);

l'ordinanza sindacale n. 9 del 20/03/2020 "ordinanza contingibile e urgente. misure urgenti per covid – 19 (corona virus). integrazione ordinanza n. 6/2020";

l'ordinanza sindacale n. 15 del 24/03/2020 " ordinanza contingibile e urgente. misure urgenti per covid-19 (coronavirus)".

Visto il DPCM del 01 aprile 2020 con il quale si dispone la proroga **fino al 13 aprile 2020** di tutte le misure di limitazione alle attività ed agli spostamenti individuali fin qui adottate **Tutto ciò** premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA

1) per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, la proroga con decorrenza immediata e **fino al 13 aprile 2020**, di tutte le misure di limitazione alle attività ed agli spostamenti individuali fin qui adottate;

2) di modificare il punto 2 della propria ordinanza n. 9 del 20/03/2020 " ordinanza contingibile e urgente. misure urgenti per covid – 19 (corona virus). integrazione ordinanza n. 6/2020 come segue:

A. l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di tutte le attività private di natura commerciale, all'ingrosso ed al dettaglio, industriale, edile e del settore terziario, artigianale, ivi compreso tabaccai edicole, ricevitorie in genere, forni e panetterie, studi professionali, banche, assicurazioni, finanziarie, servizi postali e le attività produttive in generale, come consentito ai sensi del DPCM dell'11/03/2020 e seguenti, consentendo negli orari successivi la sola possibilità per le farmacie, parafarmacie fino alle ore 20:00 e la consegna a domicilio di beni di prima necessità, alimentari e di ristoro a domicilio, come nelle precedenti ordinanze.

B. Il sabato sarà consentita **l'apertura** di tutte le attività private di natura commerciale, all'ingrosso ed al dettaglio, industriale, edile e del settore terziario, artigianale, ivi compreso tabaccai, edicole ricevitorie in genere, forni e panetterie, studi professionali, banche, assicurazioni, finanziarie, servizi postali e le attività produttive in generale, come consentito ai sensi del DPCM dell'11/03/2020 e seguenti, **dalle ore 07:00 sino alle ore 17:00** , consentendo negli orari successivi la sola possibilità per le farmacie, parafarmacie fino alle ore 20:00 e la consegna a domicilio di beni di prima necessità, alimentari e di ristoro a domicilio, come nelle precedenti ordinanze.

C. la Domenica, sarà consentita alle edicole l'apertura nella fascia oraria dalle 7:00

alle 13:00 per la sola vendita dei quotidiani, alle farmacie e parafarmacie le aperture nella fascia oraria 7:00 – 20:00 ed alla ristorazione la possibilità di servizio a domicilio come da precedente ordinanza;

- D. si precisa**, inoltre, che per le giornate di **Pasqua (12 Aprile) ed il Lunedì dell'Angelo (13 Aprile)**, le attività private di natura commerciale, all'ingrosso ed al dettaglio, industriale, edile e del settore terziario, artigianale, ivi compreso tabaccai, ricevitorie in genere, forni e panetterie, studi professionali, banche, assicurazioni, finanziarie, servizi postali e le attività produttive in generale **rimarranno chiuse**, ad esclusione delle edicole che potranno essere aperte per la sola vendita dei quotidiani nella fascia oraria dalle 07:00 alle 13:00, delle farmacie e parafarmacie che potranno essere aperte nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 20:00 e della ristorazione a domicilio, come da precedente ordinanza;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

- alla Polizia di Stato ;

- ai Carabinieri;

-alla Guardia di Finanza;

-alla Capitaneria di Porto;

-alla Polizia Locale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;

le disposizioni di tale ordinanza producono i loro effetti **dal 04/04/2020 sino al 13/04/2020**

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa ;

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

IL SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000